Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 3 settembre 1966** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 219 DEL 3 SETTEMBRE 1966:

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1966.

Approvazione degli orari e dei programmi di insegnamento nonchè dei programmi degli esami degli Istituti tecnici per il turismo.

(6586)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 219 DEL 3 SETTEMBRE 1966:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 1966, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(6859)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 20 *maggio* 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1966
registro n. 40 *Difesa-Esercito, foglio n.* 31

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare: « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

ALBERTAZZI Marcello fu Aldo, classe 1908, da Brescia. — Comandante di distaccamento partigiano, si distingueva per eccezionale ardimento, serenità, calma durante numerosi ed aspri combattimenti. Nel corso di una missione bellica, scontratosi con un reparto avversario superiore in numero e mezzi, lo attaccava con estrema determinazione. Ferito, continuava nell'azione finchè, sopraffatto, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Mocchie di Condove (Torino), 27 novembre 1943.

BALDUZZI Giuseppe di Carlo, classe 1920, da Mortara (Pavia). — Si distingueva nelle file partigiane, per fede e per coraggio. Catturato nel corso di una rischiosa missione e barbaramente seviziato, preferiva immolare la sua esistenza alla causa della libertà anzichè rivelare le notizie che gli venivano richieste sulla formazione di appartenenza. — Caluso (Torino), 19 dicembre 1944.

BIOLZI Adriano di Dino, classe 1922, da Salsomaggiore Terme (Parma). — Nel corso di un violento combattimento contro un avversario superiore in forze e mezzi, si offriva per condurre una squadra all'attacco di una postazione da dove un cannone da 20 mm. infliggeva sensibili perdite alle formazioni partigiane. Mentre, in testa ai suoi uomini, avanzava allo scoperto incurante del pericolo, colpito da una raffica di mitragliatrice, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Pietranera di Pellegrino Parmense (Parma), 12 ottobre 1944.

BOERO Adriano di Giulio, classe 1921, da Camandona (Vercelli). — Di elevati sentimenti patriottici, costituiva in montagna i primi gruppi partigiani ed era di esempio ai suo uomini in numerose azioni belliche per valore e per spirito di abnegazione. Nel corso di un violento combattimento contro un nemico preponderante che aveva circondato la sua squadra, rifiutava la resa e resisteva fino all'esaurimento delle munizioni. Ferito mortalmente mentre di difendeva a colpi di bombe a mano, immolava la sua esistenza alla causa della libertà dopo aver trovato la forza di lanciare contro il nemico la sua arma e di gridare il suo amore per l'Italia. — Curino Santa Maria (Vercelli), 8 maggio 1944.

BORDOLI Innocente di Pietro, classe 1914, la Lenno Tremezzina (Como). — Vice comandante di distaccamento dimostrava — sempre primo fra i primi — slancio ed ardimento durante una missione di guerra. Catturato, tentava di evadere, ma veniva colpito a morte ed immolava così la sua esistenza alla causa della libertà. — Settimo Tavagnasco (Torino), 11 ottobre 1944.

CIMILANDO Romolo di Michele, classe 1924, da Torino. — Comandante di distaccamento partigiano era di esempio ai suoi uomini per slancio aggressivo e spirito di sacrificio. Catturato sopportava con ammirevole stoicismo le più dure sevizie. Condannato a morte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà, con eroica fermezza. — Alpignano (Torino), 22 marzo 1945.

CLARA Giovanni Francesco di Giuseppe, classe 1926, da Torino. — Appena diciottenne entrava a far parte del movimento partigiano distinguendosi per generoso impulso. Nel corso di un attacco eroicamente condotto contro forze preponderanti ed inteso a liberare due partigiani catturati, veniva ferito gravemente alla testa. Prima di morire, trovava la forza di mormorare parole di fede negli ideali di libertà e di giustizia per i quali aveva combattuto. — Castelnuovo Don Bosco, 30 dicembre 1944.

COLESAN Clemente di Giuseppe, classe 1916, da Sequals (Udine). — Vice comandante di compagnia, durante un attacco concentrico contro un munito presidio, riusciva a trascinare i suoi partigiani fin sotto le posizioni nemiche nonostante la intensa reazione avversaria ingaggiando una violenta lotta. Nel tentativo di annientare una postazione di mitragliatrice che ostacolava l'avanzata del suo reparto, colpito da una raffica al petto, immolava la sua esistenzaa alla causa della libertà. Fulgido esempio di ardimento e di alto senso del dovere. — Colle (Cavasso Nuovo - Udine) - Sequals, 28 aprile 1945.

FERRANTE Giovanni di Antonino, classe 1921, da Palermo. — Partigiano già distintosi in precedenti azioni belliche per doti di coraggio e di iniziativa, incaricato nel corso di un violento combattimento di difendere il fianco del suo reparto, visto che dalla postazione assegnatagli non poteva battere efficacemente l'avversario, si portava allo scoperto riuscendo così, con il fuoco della sua arma, a stroncare un tentativo di aggiramento avversario. Mentre il successo arrideva al suo reparto, colpito da una raffica di mitragliatrice, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Cuneo, 28 aprile 1945.

MARCHIS Nicolao di Stefano, classe 1924, da Viù (Torino). — Nel corso di un rastrellamento avversario, mentre, nel tentativo di portare aiuto ai suoi commilitoni circondati da forze nemiche superiori si lanciava, con sprezzo del pericolo, ove più cruenta era la mischia, veniva colpito al petto da una raffica di mitragliatrice ed immolava così la sua esistenza alla causa della libertà. — Vignale (Casale Monferrato - Alessandria), 11-12 aprile 1945.

MEINARDI Romeo di Giuseppe, classe 1915, da Roma. — Nominato Vice Comandante di distaccamento partigiano per le sue superiori doti di combattente, era di esempio ai suoi uomini per audacia e spirito di sacrificio in numerose e cruenti azioni belliche. Nel corso di un violento attacco contro un reparto avversario in ritirata, benchè ferito, non desisteva dalla lotta inseguendo, a bordo di un carro armato, il nemico costretto alla fuga. Colpito nuovamente da una raffica di arma automatica, veniva trasportato a viva forza all'Ospedale dove dopo una agonia di qualche giorno decedeva, coronando con l'olocausto supremo la sua dedizione alla causa della libertà. — Robassomero (Torino), 1° maggio 1945.

MORIENA Lorenzo di Francesco, classe 1926, da Pinerolo (Torino). — Assaltava con il lancio di bombe a mano un gruppo di avversari che ostacolava l'avanzata del proprio reparto. Nel generoso tentativo, cadeva valorosamente, colpito da una raffica di fuoco nemico immolando così la sua giovane esistenza alla causa della libertà. — Stupinigi-Beinasco (Torino), 26 aprile 1945.

(6379)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1966.

Nomina di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1957, n. 33;

Visto il proprio decreto in data 5 ottobre 1964 — concernente la nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro — dal quale risulta che è stato chiamato a far parte del Consiglio medesimo l'on. Angelo Corsi;

Considerato che il predetto ha recentemente rassegnato le dimissioni da tale incarico;

Vista la lettera n. 1/3 PS/76698 in data 22 giugno 1966, con la quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale — nel quadro della procedura indicata dal quinto comma dell'art. 3 della cennata legge n. 33 — ha comunicato che, in sostituzione dell'on. Corsi, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha designato il dottor Gaetano Fanelli, in rappresentanza del settore degli Enti pubblici a carattere nazionale operanti nel campo della previdenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio;

Decreta:

Il dott. Gaetano Fanelli, presidente dell'I.N.P.S., è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza degli Enti pubblici a carattere nazionale operanti nel campo della previdenza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1966

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1966
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 157

(6698)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 1965.

Collocamento fuori ruolo presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro del direttore generale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici dott. Andrea Lo Jacono.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 58 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1246, concernente norme integrative dell'ordinamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1965, registro n. 16, foglio n. 117, con il quale il direttore generale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici dott. Andrea Lo Jacono è stato comandato presso il predetto Consiglio per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla carica di segretario generale del Consesso stesso per il periodo dal 1° marzo 1965 al 31 agosto 1965;

Considerato che, con successivo decreto in corso di perfezionamento, il comando di che trattasi è stato prorogato;

Vista la nota del 18 novembre 1965, con la quale il dott. Lo Jacono ha chiesto di essere collocato fuori ruolo in applicazione del disposto dell'art. 4, ultimo comma, della cennata legge 4 novembre 1965, n. 1246;

Sentito il Consiglio dei Ministri nell'adunanza del 14 dicembre 1965;

Ritenuta la necessità di provvedere al collocamento fuori ruolo del funzionario di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 14 dicembre 1965, il dott. Andrea Lo Jacono, direttore generale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, in atto segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, è collocato fuori ruolo presso il Consiglio stesso.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data le competenze spettanti al dott. Lo Jacono saranno a carico dell'apposito capitolo di bilancio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1966
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 240

(6775)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1966.

Norme di qualità per l'esportazione e l'importazione dei cavoli di Bruxelles.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 19 giugno 1962, portante norme relative alle modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti di qualità e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale;

Visto il regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli in seno alla C.E.E., pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 30 del 20 aprile 1962;

Visto il regolamento n. 60 della Commissione relativo alle disposizioni sul controllo di qualità degli ortofrutticoli che sono oggetto di scambi intracomunitari, del 21 giugno 1962, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 59 del 13 luglio 1962;

Visto il regolamento n. 80/63 C.E.E. della Commissione relativo al controllo di qualità degli ortofrutticoli importati dai Paesi terzi, del 31 luglio 1963, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » numero 121 del 3 agosto 1963;

Visto il regolamento n. 41/66 del Consiglio della C.E.E. in data 29 marzo 1966, relativo alla determinazione delle norme comuni di qualità per i cavoli di Bruxelles pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 69 del 19 aprile 1966;

Ritenuta la necessità di estendere le disposizioni del marchio nazionale di cui al predetto regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, alle spedizioni all'estero dei cavoli di Bruxelles;

Sentito l'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, si applica alla esportazione dei cavoli di Bruxelles — vale a dire ai germoglio ascellari che crescono lungo il fusto verticale delle varietà derivate dal « Brassica oleracea L. var. gemmifera (DC.) Schulz » destinati al consumo allo stato fresco eccettuati quelli destinati alla trasformazione.

Per tutte le spedizioni all'estero di tale prodotto è obbligatoria l'osservanza delle seguenti norme.

Art. 2.

Caratteristiche qualitative

A) *Generalità*:

Le norme hanno lo scopo di definire le caratteristiche che i cavoli di Bruxelles devono presentare all'atto della spedizione, dopo condizionamento e imballaggio.

B) *Caratteristiche minime*:

I cavoli di Bruxelles devono essere:

interi,

di aspetto fresco,

sani, in particolare non attaccati da insetti o altri parassiti, privi di tracce di malattie,

esenti da insetti e da altri parassiti,

puliti, in particolare privi di terra e di residui visibili di fertilizzanti o di antiparassitari,

non gelati,

privi di odore o sapore estranei,

privi di umidità esterna anormale.

Il torsolo dei cavoli di Bruxelles mondati deve essere tagliato immediatamente al disotto dell'inserzione delle prime foglie.

Il torsolo dei cavoli di Bruxelles non mondati deve essere staccato alla base; il taglio deve essere netto e non comprendere alcuna parte della pianta.

Lo stato del prodotto deve essere tale da consentire il trasporto e le operazioni connesse e da rispondere alle esigenze commerciali del luogo di destinazione.

C) *Classificazione*:

1) *Categoria « I »*:

I cavoli di Bruxelles di questa categoria devono essere di buona qualità.

Devono essere:

compatti,

ben chiusi,

esenti da qualsiasi danno causato dal gelo.

I cavoli mondati devono avere una buona colorazione. I cavoli non mondati possono presentare una leggera decolorazione delle foglie esterne di base.

Sono ammesse leggere ammaccature superficiali causate dalle operazioni di raccolta, di calibrazione o di imballaggio, purchè non influiscano sul buono stato della merce.

2) *Categoria « II »*:

I cavoli di Bruxelles di questa categoria devono essere di qualità mercantile.

Devono rispondere alle caratteristiche minime, ma possono, rispetto alla categoria « I »:

avere consistenza meno pronunciata,

essere meno serrati senza tuttavia essere aperti,

presentare tracce leggere di danni causati dal gelo.

Art. 3.

Calibrazione

La calibrazione è determinata dal diametro massimo della sezione normale all'asse del cavolo. La calibrazione è obbligatoria per i cavoli della categoria « I » e facoltativa per quelli della categoria « II ». Il diametro minimo per queste due categorie è tuttavia fissato a 10 mm per i cavoli mondati e a 20 mm per i cavoli non mondati.

Per i cavoli di Bruxelles calibrati, la differenza di diametro tra il cavolo più grosso e il cavolo più piccolo contenuti in uno stesso imballaggio non deve superare 20 mm.

Art. 4

Tolleranze

In ogni imballaggio, sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro per i prodotti non rispondenti alle norme.

A) *Tolleranze di qualità*:

1) *Categoria « I »*:

Il 10% in peso di cavoli non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria « II »;

2) *Categoria « II »*:

Il 10 % in peso di cavoli non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma adatti al consumo.

B) *Tolleranze di calibro*:

Il 10 % in peso di cavoli non rispondenti alle norme in materia di calibrazione.

Art. 5.

Imballaggio e presentazione

A) *Omogeneità*:

Ciascun imballaggio deve contenere cavoli di Bruxelles della stessa varietà, della stessa categoria di qualità e dello stesso calibro, quando, per quest'ultimo criterio, sia imposta una calibrazione.

B) *Condizionamento*:

Il condizionamento deve essere tale da garantire una adeguata protezione del prodotto.

Le carte o gli altri materiali utilizzati all'interno dello imballaggio devono essere nuovi e non nocivi alla alimentazione umana. Le eventuali diciture stampate devono figurare esclusivamente sulla parte esterna, in modo da non essere a contatto con il prodotto.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere privo di qualsiasi corpo estraneo.

Art. 6.

Indicazioni esterne

Su ciascun imballaggio devono essere apposte, in caratteri leggibili e indelebili, le indicazioni seguenti, visibili all'esterno:

A) *Identificazione*:

Imballatore / Speditore } Nome e indirizzo o simbolo di identificazione

B) *Natura del prodotto*:

« Cavoli di Bruxelles » / « mondati » o « non mondati » } quando il contenuto dell'imballaggio non è visibile dall'esterno

C) *Origine del prodotto*:

Zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D) *Caratteristiche commerciali*:

categoria,

calibro (se il prodotto è calibrato) indicato dai diametri minimo e massimo dei cavoli.

E) *Marchio ufficiale di controllo*:

Marchio nazionale di esportazione.

Art. 7.

Per le modalità di controllo valgono le disposizioni contemplate nel predetto decreto ministeriale 28 maggio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 19 giugno 1962.

Art. 8.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, e dello art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 9.

Ritenuta la necessità di porre in applicazione le intese raggiunte in sede C.E.E., l'importazione in Italia dei cavoli di Bruxelles, avviati al consumo allo stato fresco, ad esclusione di quelli destinati alla trasformazione, è soggetta all'osservanza delle presenti norme di qualità ed alle disposizioni di cui ai Regolamenti numeri 60 e 80/63 della C.E.E., citati in premessa.

Art. 10.

Il controllo delle disposizioni di cui al presente articolo, è affidato all'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il 1° luglio 1966.

Roma, addì 14 maggio 1966

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria e commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

(6679)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1966.

Determinazione delle attività delle sostanze radioattive ai fini della classificazione degli esercizi commerciali, di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sulla sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Ritenuta la necessità di fissare, ai sensi dell'art. 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, l'attività in curie delle sostanze radioattive conservate nei contenitori di trasporto integri ai fini della classificazione degli esercizi commerciali nelle categorie *A* e *B* indicate nello stesso articolo 32;

Udito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Udito il Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, l'esercizio del commercio è classificato nella categoria *A* quando, ferma restando la condizione fissata dallo stesso art. 32 concernente la integrità dei contenitori di trasporto, la quantità totale di radioattività delle sostanze radioattive presente in ogni singolo deposito, magazzino, ufficio ed ogni altra sede in genere dell'esercizio è inferiore ai seguenti valori:

1) 10 millicurie per uno dei seguenti nuclidi radioattivi:

Radio 226 (Ra^{226}); Attinio 227 (Ac^{227}); Torio 228 (Th^{228}); Torio 230 (Th^{230}); Protoattinio 231 (Pa^{231}); Nettunio 237 (Np^{237}); Plutonio 238 (Pu^{238}); Plutonio 239 (Pu^{239}) (come emettitori alfa sotto forma di sorgenti standard); Plutonio 240 (Pu^{240}); Americio 241 (Am^{241}); Plutonio 242 (Pu^{242}); Americio 243 (Am^{243}); Curio 243 (Cm^{243}); Curio 244 (Cm^{244}); Curio 245 (Cm^{245}); Curio 246 (Cm^{246}); Californio 249 (Cf^{249}); Californio 250 (Cf^{250}); Californio 252 (Cf^{252}).

2) 1 curie per uno dei seguenti nuclidi radioattivi:

Stronzio 90 (Sr^{90}); Cerio 144 (Ce^{144}); Europio 154 (Eu^{154}); Piombo 210 (Pb^{210}); Polonio 210 (Po^{210}); Radon 222 (Rn^{222}); Radio 223 (Ra^{223}); Radio 224 (Ra^{224}); Torio 227 (Th^{227}); Radio 228 (Ra^{228}); Attinio 228 (Ac^{228}); Protoattinio 230 (Pa^{230}); Uranio 230 (U^{230}); Uranio 232 (U^{232}); Uranio 233 (U^{233}); Uranio 234 (U^{234}) (l'Uranio arricchito in U^{235} e il contenente U^{234} appartiene al gruppo 3); Uranio 236 (U^{236}); Plutonio 241 (Pu^{241}); Curio 242 (Cm^{242}); Berchelio 249 (Bk^{249});

3) 200 curie per uno dei seguenti nuclidi radioattivi:

Idrogeno 3 (H^{3}); Berillio 7 (Be^{7}); Carbonio 14 (C^{14}); Fluoro 18 (F^{18}); Sodio 22 (Na^{22}); Sodio 24 (Na^{24}); Silicio 31 (Si^{31}); Fosforo 32 (P^{32}); Zolfo 35 (S^{35}); Cloro 36 (Cl^{36}); Argon 37 (Ar^{37}); Cloro 38 (Cl^{38}); Argon 41 (Ar^{41}); Potassio 42 (K^{42}); Calcio 45 (Ca^{45}); Scandio 46 (Sc^{46}); Scandio 47 (Sc^{47}); Calcio 47 (Ca^{47}); Scandio 48 (Sc^{48}); Vanadio 48 (V^{48}); Cromo 51 (Cr^{51}); Manganese 52 (Mn^{52}); Manganese 54 (Mn^{54}); Ferro 55 (Fe^{55}); Manganese 56 (Mn^{56}); Cobalto 57 (Co^{57}); Cobalto 58m (Co^{58m}); Cobalto 58 (Co^{58}); Nichel 59 (Ni^{59}); Ferro 59 (Fe^{59}); Cobalto 60 (Co^{60}); Nichel 63 (Ni^{63}); Rame 64 (Cu^{64}); Nichel 65 (Ni^{65}); Zinco 65 (Zn^{65}); Zinco 69m (Zn^{69m}); Zinco 69 (Zn^{69}); Germanio 71 (Ge^{71}); Gallio 72 (Ga^{72}); Arsenico 73 (As^{73}); Arsenico 74 (As^{74}); Selenio 75 (Se^{75}); Arsenico 76 (As^{76}); Arsenico 77 (As^{77}); Bromo 82 (Br^{82}); Cripton 85m (Kr^{85m}); Cripton 85 (Kr^{85}); Stronzio 85m (Sr^{85m}); Stronzio 85 (Sr^{85}); Rubidio 86 (Rb^{86}); Rubidio 87 (Rb^{87}); Cripton 87 (Kr^{87}); Stronzio 89 (Sr^{89}); Ittrio 90 (Y^{90}); Ittrio 91m (Y^{91m}); Ittrio 91 (Y^{91}); Stronzio 91 (Sr^{91}); Stronzio 92 (Sr^{92}); Ittrio 92 (Y^{92}); Ittrio 93 (Y^{93}); Zirconio 93 (Zr^{93}); Niobio 93m (Nb^{93m}); Zirconio 95 (Zr^{95}); Niobio 95 (Nb^{95}); Tecnezio 96m (Tc^{96m}); Tecnezio 96 (Tc^{96}); Tecnezio 97m (Tc^{97m}); Tecnezio 97 (Tc^{97}); Zirconio 97 (Zr^{97}); Niobio 97 (Nb^{97}); Rutenio 97 (Ru^{97}); Tecnezio 99m (Tc^{99m}); Tecnezio 99 (Tc^{99}); Molibdeno 99 (Mo^{99}); Rutenio 103 (Ru^{103}); Rodio 103m (Rh^{103m}); Palladio 103 (Pd^{103}); Rodio 105 (Rh^{105}); Rutenio 105 (Ru^{105}); Argento 105 (Ag^{105}); Rutenio 106 (Ru^{106}); Palladio 109 (Pd^{109}); Cadmio 109 (Cd^{109}); Argento 110m (Ag^{110m}); Argento 111 (Ag^{111}); Indio 113m (In^{113m}); Stagno 113 (Sn^{113}); Indio 114m (In^{114m}); Indio 115m (In^{115m}); Indio 115 (In^{115}); Cadmio 115m (Cd^{115m}); Cadmio 115 (Cd^{115}); Antimonio 122 (Sb^{122}); Antimonio 124 (Sb^{124}); Antimonio 125 (Sb^{125}); Stagno 125 (Sn^{125}); Tellurio 125m (Te^{125m}); Iodio 126 (I^{126}); Tellurio 127m (Te^{127m}); Tellurio 127 (Te^{127}); Iodio 129 (I^{129}); Tellurio 129m (Te^{129m}); Tellurio 129 (Te^{129}); Bario 131 (Ba^{131}); Cesio 131 (Cs^{131}); Iodio 131 (I^{131}); Tellurio 131m (Te^{131m}); Xenon 131m (Xe^{131m}); Tellurio 132 (Te^{132}); Iodio 132 (I^{132}); Iodio 133 (I^{133}); Xenon 133 (Xe^{133}); Iodio 134 (I^{134}); Cesio 134m (Cs^{134m}); Cesio 134 (Cs^{134}); Cesio 135 (Cs^{135}); Iodio 135 (I^{135}); Xenon 135 (Xe^{135}); Cesio 136 (Cs^{136}); Cesio 137 (Cs^{137}); Bario 140 (Ba^{140}); Lantanio 140 (La^{140}); Cerio 141 (Ce^{141}); Praseodimio 142 (Pr^{142}); Cerio 143 (Ce^{143}); Praseodimio 143 (Pr^{143}); Neodimio 144 (Nd^{144}); Promezio 147 (Pm^{147}); Samario 147 (Sm^{147}); Neodimio 147 (Nd^{147}); Neodimio 149 (Nd^{149}); Promezio 149 (Pm^{149}); Samario 151 (Sm^{151}); Europio 152 (Eu^{152} 9,2 ore); Europio 152 (Eu^{152} 13 anni); Samario 153 (Sm^{153}); Gadolinio 153 (Gd^{153}); Europio 155 (Eu^{155}); Gadolinio 159 (Gd^{159}); Terbio 160 (Tb^{160}); Disprosio 165 (Dy^{165}); Disprosio 166 (Dy^{166}); Olmio 166 (Ho^{166}); Erbio 169 (Er^{169}); Tulio 170 (Tm^{170}); Tulio 171 (Tm^{171}); Erbio 171 (Er^{171}); Itterbio 175 (Yb^{175}); Lutezio 177 (Lu^{177}); Afnio 181 (Hf^{181}); Tantalio 182 (Ta^{182}); Renio 183 (Re^{183}); Tungsteno 185 (W^{185}); Osmio 185 (Os^{185}); Renio 186 (Re^{186}); Renio 187 (Re^{187}); Tungsteno 187 (W^{187}); Renio 188 (Re^{188}); Renio naturale (Re Nat.); Iridio 190 (Ir^{190}); Osmio 191m (Os^{191m}); Osmio 191 (Os^{191}); Platino 191 (Pt^{191}); Iridio 192 (Ir^{192}); Osmio 193 (Os^{193}); Platino 193m (Pt^{193m}); Platino 193 (Pt^{193}); Iridio 194 (Ir^{194}); Oro 196 (Au^{196}); Mercurio 197m (Hg^{197m}); Mercurio 197 (Hg^{197}); Platino 197m (Pt^{197m}); Platino 197 (Pt^{197}); Oro 198 (Au^{198}); Oro 199 (Au^{199}); Tallio 200 (Tl^{200}); Tallio 201 (Tl^{201}); Tallio 202 (Tl^{202}); Piombo 203 (Pb^{203}); Mercurio 203 (Hg^{203}); Tallio 204 (Tl^{204}); Bismuto 206 (Bi^{206}); Bismuto 207 (Bi^{207}); Bismuto 210 (Bi^{210}); Astato 211 (At^{211}); Piombo 212 (Pb^{212}); Bismuto 212 (Bi^{212}); Radon 220 (Rn^{220}); Torio 231 (Th^{231}); Torio 232 (Th^{232}); Protoattinio 233 (Pa); Torio 234 (Th^{234}); Torio naturale (Th Nat.); Uranio 235 (U^{235}); Uranio 238 (U^{238}); Uranio naturale (U Nat.); Nettunio 239 (Np^{239}).

La lettera *m* apposta ad alcuni simboli indica: metastabile.

4) 2000 curie per uno qualsiasi dei nuclidi di cui ai punti precedenti, quando si presenti sotto forma di un solido compatto, non friabile, insolubile nell'acqua, non reagente con l'aria o con l'acqua e di cui nessuna parte ha un punto di fusione inferiore a 538 gradi centigradi.

L'esercizio del commercio di Uranio naturale (o impoverito) e di Torio naturale è in ogni caso classificato nella categoria *A*.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del presente decreto, i nuclidi radioattivi che non figurano negli elenchi riportati ai punti 1), 2) e 3) dello stesso articolo, devono essere considerati appartenenti all'elenco di cui al punto 1) del suddetto art. 1.

Art. 3.

In caso di più nuclidi radioattivi elencati sotto un medesimo punto del precedente art. 1, la quantità totale di radioattività rilevante ai fini del citato articolo è data dalla somma delle quantità di ciascun nuclide radioattivo.

In caso di più nuclidi radioattivi elencati sotto distinti punti al precedente art. 1, la condizione prevista

al citato articolo si verifica allorchè la somma dei rapporti tra le quantità di radioattività di ciascun nuclide e le quantità limite fissate per ciascuno di essi è inferiore all'unità.

Art. 4.

In tutti gli altri casi l'esercizio del commercio è classificato nella categoria *B*.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche quando le sostanze radioattive sono contenute in apparecchi, in apparecchiature e in ogni altro dispositivo in genere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 15 giugno 1966

Il Ministro per l'Industria e per il Commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per l'Interno
TAVIANI

Il Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale
BOSCO

Il Ministro per la Sanità
MARIOTTI

(6382)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1966.

Ripartizione tra le varie Direzioni generali delle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 809, istitutivo del Ministero;

Visti il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12; il regio decreto 30 maggio 1946, n. 459; l'art. 9 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675; la legge 1° luglio 1955, n. 556 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1958, n. 542, concernenti le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero;

Visto l'art. 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1959 riguardante la ripartizione tra le Direzioni generali dei compiti del Ministero;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1966, riguardante la costituzione dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni presso la Direzione generale degli affari generali e del personale;

Ritenuta l'opportunità di modificare il decreto ministeriale del 28 aprile 1959;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 15 settembre 1966 le attribuzioni del Ministero sono ripartite nel modo appresso indicato:

DIREZIONE GENERALE
DEGLI ACCORDI COMMERCIALI

E' assegnata alla competenza della Direzione generale per gli Accordi commerciali la trattazione dei problemi generali attinenti alla politica degli scambi ed alla politica tariffaria, in connessione con i rapporti bilaterali e multilaterali dell'Italia con i vari Paesi. In sede internazionale, essa partecipa alla discussione di tali problemi e concorre al negoziato di intese, accordi e convenzioni aventi per oggetto gli scambi e la cooperazione economica.

Nel quadro di tali attribuzioni sono di sua competenza:

1) lo studio e la valutazione della situazione economica internazionale, per i riflessi sull'evoluzione comparata degli scambi italiani ed internazionali;

2) il concorso nella predisposizione, da parte di altre Amministrazioni, di relazioni ufficiali, sia di carattere interno che destinate ad Organismi internazionali, che trattino anche degli scambi e della bilancia commerciale italiani;

3) i problemi attinenti alla politica commerciale discussi nelle sedi internazionali multilaterali (ONU, sue Commissioni regionali ed agenzie specializzate quali l'U.N.C.T.A.D., l'E.C.E., la F.A.O., ecc; O.C.S.E., ecc.);

4) il negoziato degli Accordi internazionali multilaterali per prodotti o gruppi di prodotti e l'emanazione delle relative norme di applicazione;

5) l'elaborazione in sede comunitaria, della politica tariffaria della C.E.E.; ed il concorso, con la Commissione della C.E.E., al negoziato in sede GATT degli Accordi commerciali e tariffari multilaterali;

6) la rappresentanza dell'Italia alle Parti Contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe e il commercio (G.A.T.T.); la gestione e l'applicazione delle disposizioni di tale Accordo; i problemi relativi alla tariffa doganale italiana; le misure di avvicinamento di tale tariffa alla tariffa della CEE; i problemi tecnico-doganali in materia tariffaria; le misure autonome in materia di dazi, contingenti tariffari ecc. consentite dai Trattati istitutivi delle Comunità Europee; la Segreteria della Commissione Anti-dumping;

7) i problemi relativi all'attuazione del Mercato Comune Europeo e del mercato comune carbo-siderurgico e dell'Euratom in materia di politica commerciale, quali:

i problemi attinenti agli scambi intracomunitari ed al mercato interno comunitario;

l'elaborazione della politica commerciale della Comunità Europea nei confronti dei Paesi terzi;

l'elaborazione e la gestione delle misure di politica commerciale contemplate dalla politica agricola della C.E.E.;

il negoziato di accordi di adesione e di associazione alla C.E.E. di Paesi Terzi;

il negoziato degli Accordi commerciali della CEE con i Paesi terzi;

la gestione degli Accordi di associazione e commerciali conclusi dalla C.E.E.;

8) le relazioni commerciali bilaterali dell'Italia con i singoli Paesi, ivi compresi:

a) lo studio della politica commerciale e dell'evoluzione degli scambi dei singoli Paesi e i problemi commerciali, tariffari e paratariffari posti dalle relazioni commerciali dell'Italia con i Paesi stessi;

b) lo studio e la predisposizione dei progetti di intese, accordi e convenzioni bilaterali aventi per oggetto gli scambi commerciali e la cooperazione economica ed industriale;

c) il concorso al negoziato di tali intese, accordi e convenzioni bilaterali e l'emanazione delle relative norme di applicazione;

9) i rapporti con gli uffici commerciali all'estero e, in generale, con le rappresentanze diplomatiche all'estero, per quanto attiene ai rapporti commerciali e la gestione delle intese, accordi e convenzioni predetti;

10) i rapporti con l'Istituto nazionale per il commercio estero, limitatamente alle materie rientranti nella propria competenza.

DIREZIONE GENERALE DELLE VALUTE

Alla Direzione generale delle valute compete la trattazione dei problemi di carattere generale e particolare connessi con i pagamenti verso l'estero in relazione a qualsiasi settore dell'attività del Ministero. I suddetti problemi concernono la disciplina dei movimenti valutari afferenti agli scambi di merci e di servizi, ai movimenti di capitali e alle iniziative di cooperazione economica internazionale nonchè il concorso nella definizione e nel negoziato di intese, di convenzione e accordi — sia bilaterali che multilaterali — in materia di pagamenti internazionali e di cooperazione monetaria internazionale ed aventi incidenza sulla bilancia dei pagamenti e sulle riserve valutarie.

Nel quadro di tali attribuzioni sono di sua competenza:

1) i rapporti con gli altri Stati sia sul piano bilaterale che multilaterale ed il coordinamento della disciplina valutaria con gli impegni derivanti da tali rapporti;

2) la partecipazione alla soluzione delle questioni concernenti l'integrazione economica europea e il funzionamento degli organismi internazionali (in particolare ONU, F.M.I., BIRS, CEE, NATO, UNESCO, FAO, CIME) relativamente ai problemi valutari e finanziari;

3) la predisposizione e negoziazione degli accordi di collaborazione economica con gli altri Stati per la parte concernente i problemi valutari e finanziari degli accordi stessi;

4) la disciplina della materia dei conti valutari stabilita dal decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586 ed ogni altra questione di carattere generale concernente il controllo dei cambi e delle divise;

5) il controllo valutario sugli scambi commerciali, la partecipazione alla predisposizione delle autorizzazioni generali ed il rilascio di autorizzazioni particolari concernenti le importazioni e le esportazioni di merci, in relazione a particolari forme di regolamento valutario;

6) i problemi di carattere generale relativi agli accordi economici italo-americani, ai finanziamenti IMI-ERP ed IMI Eximbank;

7) la disciplina dei pagamenti anticipati e posticipati e le relative autorizzazioni; l'esame delle richieste di autorizzazioni per la concessione di crediti connessi ad esportazioni e forniture all'estero;

8) la disciplina del commercio di transito, dei problemi valutari collegati con l'attività della navigazione e delle assicurazioni nonchè al regime dei relativi conti autorizzati in valuta;

9) la disciplina delle partite invisibili rivenienti dal movimento turistico, dagli scambi culturali, artistici (cinematografia) e scientifici;

10) la disciplina degli investimenti di capitali italiani all'estero e di capitali esteri in Italia, del movimento dei titoli italiani all'estero e dei titoli esteri in Italia nonchè del regime dei conti di pertinenza estera.

11) i rapporti con l'Istituto nazionale per il commercio estero per la materia di propria competenza.

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEGLI SCAMBI

Alla Direzione generale per lo sviluppo degli scambi compete la formazione di programmi di sviluppo delle esportazioni nel quadro della programmazione economica nazionale e la partecipazione alle attività di coordinamento per la definizione e l'attuazione delle indicazioni programmatiche relative allo sviluppo degli scambi.

Inoltre alla Direzione generale competono le attività e le misure volte a facilitare i traffici commerciali con l'estero, nonchè l'attuazione delle singole iniziative determinate in tale quadro.

Nell'ambito di dette attribuzioni, sono di sua competenza:

1) lo studio, la programmazione e l'attuazione delle iniziative e delle manifestazioni avente carattere promozionale ed in particolare delle seguenti:

a) indagini di mercato, intese ad accertare le possibilità di collocamento dei prodotti italiani sui mercati esteri;

b) invio all'estero di missioni, generali e di settore, di operatori commerciali italiani e visite in Italia di operatori e tecnici stranieri;

c) mostre, esposizioni ed altre simili manifestazioni all'estero, generali e di settore, intese a diffondere la conoscenza del prodotto italiano;

d) partecipazione italiana a fiere, mostre, esposizioni e simili manifestazioni, generali e di settore, organizzate da Paesi esteri;

e) pubblicità e propaganda dei prodotti italiani per mezzo della stampa estera;

f) distribuzione all'estero di pubblicazioni, documentari cinematografici, incisioni e simili per la propaganda dei prodotti italiani, specialmente in connessione con iniziative promozionali che si svolgono all'estero; indicazioni alla Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni e collaborazione con la medesima per promuovere e predisporre la redazione e l'acquisto di materiale pubblicitario e audiovisivo da diffondere all'estero;

2) l'organizzazione di convegni, conferenze, ecc., aventi per fine lo studio dei problemi che si riferiscono allo sviluppo dei traffici, del commercio e delle relazioni economiche e finanziarie con i vari Paesi;

3) l'elaborazione delle istruzioni da impartire direttamente agli uffici commerciali all'estero e i rapporti con questi uffici per le materie relative allo sviluppo degli scambi, e lo studio dei problemi riguardanti l'organizzazione della rete commerciale italiana all'estero;

4) le Camere di commercio italiane all'estero (regolamentazione, vigilanza, concessione di contributi, ecc.) e le relazioni con le Camere di commercio italo-straniere in Italia;

5) l'elaborazione delle direttive generali che l'ICE deve seguire nello svolgimento dei suoi compiti promozionali degli scambi;

6) lo studio della politica seguita, dell'organizzazione attuata e della legislazione adottata dai principali Paesi esteri per promuovere e indirizzare lo sviluppo delle esportazioni;

7) lo studio delle possibilità di stipulazione di intese internazionali di cooperazione economica industriale e tecnica, agli effetti dell'espansione delle esportazioni italiane.

DIREZIONE GENERALE DELLE IMPORTAZIONI E DELLE ESPORTAZIONI

Alla Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni compete lo studio della situazione dei settori produttivi nazionali, in relazione ai problemi sorgenti dalla politica commerciale e tariffaria, e la trattazione delle eventuali misure di tutela dei settori stessi; la disciplina degli scambi con l'estero nel quadro della politica commerciale; lo studio di iniziative per la espansione, attraverso la componente estera, dell'attività produttiva dei settori economici nazionali.

Nell'ambito di tali attribuzioni sono di sua competenza:

1) lo studio delle situazioni produttive, di commercializzazione, di consumo e di scambio dei settori economici italiani mediante:

a) l'organizzazione di riunioni e convegni aventi per oggetto problemi connessi con gli scambi con l'estero relativi ai settori economici nazionali;

b) l'esame, anche comparato, dell'evoluzione dei settori produttivi nazionali ed esteri;

c) l'identificazione e la trattazione delle misure all'importazione volte alla tutela della produzione italiana (prezzi minimi, ecc.);

d) le elaborazioni statistiche;

2) lo studio e l'attuazione delle iniziative intese a favorire l'espansione delle esportazioni dei settori economici nazionali e in particolare a:

a) richiamare operatori esteri a mostre, fiere ed analoghe manifestazioni nazionali, e reclamizzare allo estero le manifestazioni stesse;

b) qualificare, all'interno, il prodotto italiano (concorsi a premi, costituzione monte-premi e relativa pubblicizzazione all'estero; contributi ad imprese esportatrici ortofrutticole ed agrumarie per la creazione ed il potenziamento degli impianti);

c) promuovere ed organizzare riunioni, convegni, ecc. in Italia per lo studio dei problemi riguardanti lo sviluppo delle esportazioni per i vari settori merceologici;

d) promuovere e predisporre, in collaborazione con la Direzione generale sviluppo scambi, la redazione e l'acquisto di materiale pubblicitario ed audiovisivo — riguardante i settori economici nazionali — da realizzare in Italia (repertori, riviste, cataloghi, annuari, monografie, calendari, documentari telefilm e simili) e da diffondere all'estero;

e) diffondere in Italia pubblicazioni riguardanti le possibilità di collocamento di prodotti italiani allo estero;

3) lo studio — di concerto con le altre Amministrazioni interessate — la predisposizione e l'attuazione delle misure concernenti:

a) i regimi speciali (zone franche ed industriali, depositi e punti franchi, magazzini generali, ecc.) i trasporti, le comunicazioni internazionali ed il transito, suscettibili di facilitare ed incrementare gli scambi con l'estero;

b) le regolamentazioni, le formalità e le procedure amministrative inerenti al commercio internazionale;

c) la concorrenza internazionale (aiuti statali e misure simili) ed i problemi fiscali, anche in rapporto alla politica seguita, al riguardo, dagli altri Paesi;

4) la definizione della disciplina delle importazioni e delle esportazioni;

a) questioni relative alla legislazione in materia di temporanea importazione ed esportazione e di restituzione dei diritti; istruttoria per l'istituzione di nuove agevolezze;

b) autorizzazioni generali alla importazione ed alla esportazione di merci;

c) questioni relative ad importazioni ed esportazioni soggette a regimi particolari e speciali;

d) applicazione degli accordi commerciali bilaterali e multilaterali, nonchè dei regolamenti CEE in materia agricola; partecipazione alla predisposizione delle relative norme di attuazione;

e) prezzi minimi e predisposizione dei provvedimenti relativi; rapporti con il Comitato interministeriale prezzi;

f) controlli qualitativi all'esportazione (marchi alla esportazione, denominazioni tipiche, albi degli esportatori, ecc.); rapporti con l'ICE in materia di applicazione delle relative norme.

5) *a*) il rilascio delle autorizzazioni, sia in definitiva che in temporanea, all'importazione ed all'esportazione, ivi comprese quelle relative a speciali agevolezze esistenti per taluni prodotti, nonchè dei certificati di importazione ed esportazione per i prodotti regolamentari in sede CEE;

b) ripartizione dei contingenti di merci anche tariffari;

c) determinazione e ripartizione dei contingenti fieristici, assegnati alle singole manifestazioni in Italia;

d) autorizzazioni per l'attuazione di operazioni particolari di scambio;

e) disciplina e rilascio delle autorizzazioni per recuperi marittimi e di bordo;

6) costituzione e convocazioni dei Comitati tecnici settoriali inerenti agli scambi con l'estero;

7) trattazione dei rapporti con l'Istituto nazionale per il commercio estero per le materie di propria competenza.

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI

Alla Direzione generale del personale e degli affari generali compete la trattazione delle questioni relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale, alla assunzione, all'addestramento del personale, alla organizzazione dei servizi del Ministero, alla meccanizzazione e all'ammodernamento dei mezzi e dei metodi di lavoro, alla elaborazione dello stato di previsione della spesa ed alla gestione dei relativi fondi, e ad ogni altra attività concernente il personale e gli affari generali.

Nel quadro di tali attribuzioni sono di sua competenza:

1) le questioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo del Ministero e del personale comandato da altre Amministrazioni ed Enti;

2) la segreteria del Consiglio di amministrazione, del Consiglio di amministrazione per il personale della carriera ausiliaria e della Commissione di disciplina;

3) gli interventi assistenziali a favore del personale (sussidi - colonie - GESCAL);

4) il contenzioso sulle materie di competenza;

5) l'esame e la predisposizione di schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari riguardanti le materie di competenza, ivi compreso l'ordinamento, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'*Istituto nazionale per il commercio estero*;

6) lo studio delle questioni concernenti l'organizzazione dei servizi, le procedure amministrative ed i metodi di lavoro, il decentramento delle competenze e la meccanizzazione; i rapporti con l'Ufficio della riforma;

7) lo studio e la predisposizione in testi unici delle norme legislative e regolamentari riguardanti il Ministero e la pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero;

8) lo studio e la trattazione delle questioni concernenti lo stato di previsione della spesa del Ministero, anche in relazione ai programmi di sviluppo delle esportazioni; le variazioni di bilancio;

9) l'amministrazione dei capitoli di bilancio, le gestioni dei relativi fondi e la predisposizione degli appositi provvedimenti formali; i rapporti con la Corte dei conti e con la Ragioneria centrale del Ministero;

10) lo studio dei problemi amministrativi e contabili e l'esecuzione dei servizi contabili meccanizzati;

11) la stipulazione dei contratti e delle convenzioni e relative richieste di pareri al Consiglio di Stato ed agli altri organi competenti;

12) la revisione dei rendiconti relativi alle iniziative promozionali e dei rendiconti dei funzionari delegati;

13) la regolamentazione e la concessione delle borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.) e la gestione del relativo fondo; la segreteria del Comitato F.A.B.;

14) l'amministrazione del personale della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington (DELTEC), la somministrazione dei fondi alla stessa e la revisione dei relativi rendiconti;

15) l'ammissione delle ditte a compiere operazioni commerciali con l'estero soggette al vincolo della autorizzazione ministeriale; l'esame e la valutazione delle attività svolte dalle ditte stesse e la trattazione delle questioni connesse; la segreteria ed il funzionamento della Commissione consultiva istituita con il decreto ministeriale 21 settembre 1965;

16) l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza sui servizi di carattere generale (Economato - Cassa - Biblioteca);

17) la predisposizione dei provvedimenti legislativi di competenza del Ministero, ai sensi del decreto ministeriale 28 giugno 1966;

18) i rapporti con la stampa e con i servizi d'informazione, ai sensi del decreto ministeriale 28 giugno 1966;

19) le questioni di carattere generale non rientranti nella competenza delle altre Direzioni generali e tutte le altre funzioni riguardanti l'attività amministrativa e contabile del Ministero.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà stabilita la ripartizione delle attribuzioni tra i vari Servizi e Divisioni di ciascuna Direzione generale.

Roma, addì 3 agosto 1966

Il Ministro: TOLLOY

(6699)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1966.

Conferma del presidente dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 19 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente l'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico, nonchè l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1962, con il quale l'avv. Urbano Cioccetti fu nominato presidente dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico;

Rienuta che, per decorso quadriennio, si rende necessario procedere al rinnovo della carica in questione;

Vista la designazione effettuata ai sensi di legge dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 4780/12.1 del 27 luglio 1966;

Decreta:

L'avv. Urbano Cioccetti è confermato presidente dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 agosto 1966

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6777)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1966.

Autorizzazione alla « Rivalta Scrivia Società per Azioni Sviluppo Traffici Internazionali » ad istituire ed esercitare in Rivalta Scrivia un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 29 dicembre 1965, con la quale la « Rivalta Scrivia Società per Azioni Sviluppo Traffici Internazionali », con sede in Genova, via Ceccardo

Roccatagliata Ceccardi, 1/15, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare in Tortona, frazione Rivalta Scrivia, un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visti i documenti presentati a corredo della predetta istanza;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria con la deliberazione n. 1 del 10 gennaio 1966;

Visto il certificato dell'Ufficio del genio civile di Alessandria in data 7 giugno 1966, attestante la regolare esecuzione delle opere di costruzione degli impianti;

Decreta:

Art. 1.

La « Rivalta Scrivia Società per Azioni Sviluppo Traffici Internazionali », con sede in Genova, via Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, 1/15, è autorizzata ad istituire ed esercitare in Tortona, frazione Rivalta Scrivia, un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in un capannone, suddiviso in otto sezioni, della superficie di mq. 80.000 circa ed in un'area scoperta recintata della stessa superficie, meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo della istanza indicata nelle premesse del presente decreto.

L'area scoperta recintata deve essere divisa, con idonea opera in muratura dell'altezza non inferiore a tre metri dal suolo oppure con robusta rete metallica della stessa altezza, in due settori, incomunicabili tra loro, dei quali uno destinato esclusivamente alla custodia delle merci estere e l'altro alla custodia di merci nazionali e nazionalizzate.

In detta area scoperta devono essere depositate soltanto merci non deperibili di grande mole e peso, facilmente identificabili, con esclusione, limitatamente alle merci estere, dei relativi accessori e delle parti di ricambio.

Per le operazioni di deposito effettuate in detto Magazzino generale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria con la deliberazione n. 1 del 10 gennaio 1966.

Art. 2.

La « Rivalta Scrivia Società per Azioni Sviluppo Traffici Internazionali » deve prestare, per l'esercizio del Magazzino generale di cui al precedente articolo, una cauzione il cui ammontare è stabilito in L. 10.000.000 (diecimilioni), salvo successive determinazioni.

L'amministrazione del Magazzino generale dovrà essere tenuta presso la sede di questo.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 agosto 1966

Il Ministro per l'industria e per il commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per le finanze
PRETI

(6816)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Cagliari

Con decreto 20 febbraio 1966 del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel catasto terreni del comune di Cagliari con il mappale n. 20 sub/ab, del foglio di mappa n. 9, della superficie di mq. 17.555.

(6818)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della direzione didattica di Asigliano Vercellese (Vercelli) ad accettare una donazione.

Con decreto n. 26532 del prefetto di Vercelli, in data 27 giugno 1966, la Cassa scolastica della direzione didattica di Avigliano Vercellese (Vercelli) viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Greppi Delsignore Pierina, consistente in titoli di Stato (B.T.N. 5 %) per l'importo complessivo di L. 500.000 (cinquecentomila) allo scopo di istituire, con il relativo reddito, una borsa annuale di studio intestata a « Margherita e Bernardino Delsignore » a favore degli alunni delle scuole elementari di Caresana.

(6741)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia alla coturnice nei comuni di Camerino, Sefro e Serravalle di Chienti (Macerata)

Con decreto ministeriale 19 agosto 1966, fino al 30 giugno 1971 è vietato, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico l'esercizio venatorio alla coturnice nel territorio dei comuni di Camerino, Sefro e Serravalle di Chienti, località denominata « Monte Igno », della superficie di ha. 1.100 circa, delimitato dai confini seguenti:

lato sud: Gelana Alta viottolo per la nuova scuola sino alla strada provinciale « Gregoriana - questa sino alla strada statale n. 77 » questa sino alla casa cantoniera di Serravalle di Chienti;

lato ovest: strada vicinale di San Nicolò sino alla fonte di Forno fondo valle Costa di Campalto con monte Lago;

lato nord: strada «Le Scalette» l'Afro viottolo per Selvazzano Selvazzano;

lato est: strada per Papacchio strada per Nibbiano - strada per Calcina strada per Arnano strada per Foscatello - strada per il Crocifisso sino a 200 metri della strada « Gregoriana » viottolo per Gelana Alta.

(6712)

Divieto di caccia e di uccellagione in comune di Fiuminata (Macerata)

Con decreto ministeriale 19 agosto 1966, fino al 30 giugno 1972 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico la caccia e uccellagione alla lepre, starna, coturnice, quaglia, tordo, tordo sassello, cesena, (tordella marina), tordella nostrale, allodola, merlo, colombaccio, colombella, beccaccia, palmipedi e trampolieri, passero, fringuello, fringillidi in genere e ghiandaie, nel territorio del comune di Fiuminata in località « Monte l'Antica e Monte Merendino » delimitato dai confini fissati nel precedente decreto ministeriale 6 marzo 1961.

(6714)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili per il periodo dal 1° giugno 1966 al 30 giugno 1966 all'importazione dei prodotti indicati dall'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 16/64 (settore riso) provenienti da:

— Paesi terzi.

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Paesi terzi ».

Prelievi in lire italiane per quintale

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merc.	Giorni 1/2-6-1966 Paesi terzi	Giorni 1/2-6-1966 Stati membri con restituzione prelievo	Giorni 3/16-6-1966 Paesi terzi	Giorni 3/16-6-1966 Stati membri con restituzione prelievo	Giorni 17/23-6-1966 Paesi terzi	Giorni 17/23-6-1966 Stati membri con restituzione prelievo	Giorni 24/30-6-1966 Paesi terzi	Giorni 24/30-6-1966 Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:								
	06 14	- gruppo 1	2.684	2.584	2.534	2.434	2.419	2.319	2.759	2.659
	07 15	- gruppo 2	2.684	2.584	2.534	2.434	2.419	2.319	2.759	2.659
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):								
	08 12	- gruppo 1	3.355	3.230	3.168	3.043	3.024	2.899	3.449	3.324
	11 16	- gruppo 2	3.355	3.230	3.168	3.043	3.024	2.899	3.449	3.324
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:								
		- riso semilavorato:								
	17 25	- - gruppo 1	4.410	4.227	4.184	4.000	4.009	3.826	4.524	4.341
	18 28	- - gruppo 2	4.878	4.694	4.625	4.441	4.430	4.247	5.005	4.821
		- riso lavorato a fondo:								
	21 31	- - gruppo 1	4.673	4.489	4.431	4.248	4.246	4.062	4.794	4.611
	23 34	- - gruppo 2	5.206	5.023	4.935	4.752	4.726	4.543	5.342	5.159
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	122	34	453	365	684	596	559	471

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili per il periodo dal 1° giugno 1966 al 30 giugno 1966 all'importazione dei prodotti indicati dall'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 16/64 (settore riso), in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 1° giugno 1966 al 2 giugno 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	1.314	1.314	2.584	1.314	1.314
	07 15	- gruppo 2	1.314	1.314	2.584	1.314	1.314
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1 . . .	1.643	1.643	3.230	1.643	1.643
	11 16	- gruppo 2	1.643	1.643	3.230	1.643	1.643
10.06-B		Riso in grani interi, pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	2.152	2.152	4.227	2.152	2.152
	18 28	- - gruppo 2	2.381	2.381	4.694	2.381	2.381
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	2.280	2.280	4.489	2.280	2.280
	23 34	- - gruppo 2	2.542	2.542	5.023	2.542	2.542
10-06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 3 giugno 1966 al 16 giugno 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	1.314	1.314	2.434	1.314	1.314
	07 15	- gruppo 2	1.314	1.314	2.434	1.314	1.314
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	1.643	1.643	3.043	1.643	1.643
	11 16	- gruppo 2	1.643	1.643	3.043	1.643	1.643
10.06-B		Riso in grani interi, pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	2.152	2.152	4.000	2.152	2.152
	18 28	- - gruppo 2	2.381	2.381	4.441	2.381	2.381
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	2.280	2.280	4.248	2.280	2.280
	23 34	- - gruppo 2	2.542	2.542	4.752	2.542	2.542
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 17 *giugno* 1966 *al* 23 *giugno* 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merc.	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	1.314	1.314	2.319	1.314	1.314
	07 15	- gruppo 2	1.314	1.314	2.319	1.314	1.314
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	1.643	1.643	2.899	1.643	1.643
	11 16	- gruppo 2	1.643	1.643	2.899	1.643	1.643
10.06-B		Riso in grani interi, pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	2.152	2.152	3.826	2.152	2.152
	18 28	- - gruppo 2	2.381	2.381	4.247	2.381	2.381
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	2.280	2.280	4.062	2.280	2.280
	23 34	- - gruppo 2	2.542	2.542	4.543	2.542	2.542
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 24 *giugno* 1966 *al* 30 *giugno* 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merc.	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	1.314	1.314	2.659	1.314	1.314
	07 15	- gruppo 2	1.314	1.314	2.659	1.314	1.314
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	1.643	1.643	3.324	1.643	1.643
	11 16	- gruppo 2	1.643	1.643	3.324	1.643	1.643
10.06-B		Riso in grani interi, pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	2.152	2.152	4.341	2.152	2.152
	18 28	- - gruppo 2	2.381	2.381	4.821	2.381	2.381
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	2.280	2.280	4.611	2.280	2.280
	23 34	- - gruppo 2	2.542	2.542	5.159	2.542	2.542
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

(6113)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 168

Corso dei cambi del 2 settembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,29	623,45	623,59	623,50	623,35	623,24	623,50	623,30	623,34	623,50
$ Can.	579,24	579,70	579,25	579,20	579 —	579,20	579,45	579,30	579,20	579,50
Fr. Sv.	143,99	144,10	144,09	144,085	143,95	143,97	144,095	143,95	143,97	144,10
Kr. D.	90,02	90,08	90,05	90,08	89,90	90,06	90,07	90,05	90,06	90,08
Kr. N.	87,21	87,22	87,28	87,24	87,10	87,22	87,21	87,20	87,22	87,25
Kr. Sv.	120,53	120,53	120,56	120,53	120,45	120,52	120,52	120,50	120,52	120,55
Fol.	172,41	172,62	172,60	172,59	172,45	172,48	172,57	172,45	172,48	172,50
Fr. B.	12,52	12,52	12,5265	12,52	12,51	12,51	12,5185	12,55	12,51	12,52
Franco francese	126,97	127,02	127,05	127,015	126,85	126,97	127 —	127 —	126,97	127 —
Lst.	1738 —	1737,55	1738 —	1737,70	1737,50	1737,95	1737,67	1738 —	1737,95	1737,85
Dm occ.	156,25	156,33	156,43	156,395	156,28	156,29	156,30	156,30	156,29	156,40
Scell. Austr.	24,148	24,15	24,15	24,15	24,12	24,14	24,153	24,17	24,14	24,15
Escudo Port.	21,685	21,68	21,70	21,70	21,75	21,70	21,67	21,70	21,70	21,70
Peseta Sp.	10,41	10,40	10,41	10,4175	10,40	10,41	10,408	10,42	10,41	10,41

Media dei titoli del 2 settembre 1966

Titolo		Titolo	
Rendita 5% 1935	103,25	Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	100,10
Redimibile 3,50% 1934	100,40	» 5% (» 1° aprile 1969)	100,175
Id. 3,50% (Ricostruzione)	87,775	» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,475
Id. 5% (Ricostruzione)	96,85	» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,35
Id. 5% (Riforma fondiaria)	95,925	» 5% (» 1° aprile 1973)	100,25
Id. 5% (Città di Trieste)	95,925	» 5% (» 1° aprile 1974)	100,10
Id. 5% (Beni Esteri)	95,75	B. T. Poliennali 5% (» 1° ottobre 1966)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 settembre 1966

Valuta		Valuta	
1 Dollaro USA	623,50	1 Franco belga	12,519
1 Dollaro canadese	579,325	1 Franco francese	127,007
1 Franco svizzero	144,09	1 Lira sterlina	1737,685
1 Corona danese	90,075	1 Marco germanico	156,387
1 Corona norvegese	87,225	1 Scellino austriaco	24,151
1 Corona svedese	120,525	1 Escudo Port.	21,685
1 Fiorino olandese	172,58	1 Peseta Sp.	10,413

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 9.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 Mod. 241 D. P. — Data: 18 febbraio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di L'Aquila — Intestazione: Del Tosto Illo — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 agosto 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(6787)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa agricola fra coltivatori diretti Treporti, con sede in Venezia-Treporti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 agosto 1966, i poteri conferiti all'avv. Arrigo Lanzara, commissario governativo della Società cooperativa agricola fra coltivatori diretti Treporti, con sede in Venezia-Treporti, sono stati prorogati fino all'11 ottobre 1966.

(6809)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Istituto Regionale per l'Edilizia Cooperativa (I.R.E.C.) », con sede in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 agosto 1966, il sig. Marino Del Giudice è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Istituto Regionale per l'Edilizia Cooperativa (I.R.E.C.) », con sede in Napoli, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Liguori, rinunciatario.

(6808)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Diario e sede delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 28 aprile 1966, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto in data 7 aprile 1966, sono fissate per i giorni 24, 25, 26 e 27 ottobre 1966.

Le prove stesse avranno luogo in Roma « Sala delle conferenze » della Stazione Termini, in via Golitti n. 34, con inizio alle ore 8 di ciascuno dei giorni sopraindicati.

Roma, addì 25 agosto 1966

Il presidente: CARBONE

(6820)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei, per le qualifiche di mestiere di « cameriere (per bordo) » di 1ª e 2ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 62 del 3 agosto 1966, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 7 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1966, registro n. 9 Difesa-Marina, foglio n. 36, dei candidati risultati idonei, per le qualifiche di mestiere di « cameriere (per bordo) » di 1ª e 2ª categoria e di « cameriere » di 2ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 28 aprile 1964.

(6744)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei, per le qualifiche di mestiere di « idraulico o tubista » di 2ª categoria e di « tipografo » di 2ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 63 del 6 agosto 1966, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 31 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1966, registro n. 20 Difesa-Marina, foglio n. 158, dei candidati risultati idonei, per le qualifiche di mestiere di « idraulico o tubista » di 2ª categoria e di « tipografo » di 2ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 28 aprile 1964.

(6748)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1119 del 29 marzo 1963, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano al 30 novembre 1962 i cui termini di scadenza sono stati successivamente riaperti fino all'8 aprile 1966, con decreto n. 3329 del 14 gennaio 1966;

Visto il proprio decreto n. 1119 del 17 aprile 1964, con il quale ne è stata costituita la Commissione giudicatrice, successivamente modificato;

Considerato che all'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1953, n. 2211, che porta modifica alle norme di cui all'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, concernente la composizione di dette Commissioni, la stessa non aveva iniziato le operazioni di concorso;

Ritenuto quindi dover modificarne la composizione in armonia al disposto della legge 23 ottobre 1963, n. 2211, ed alla circolare del Ministero della sanità n. 40, prot. 300.6.I.AG.21 del 13 marzo 1964;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Milano, dall'Ordine dei medici di Milano e dalle Amministrazioni comunali interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1953, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 2016;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto di questo Ufficio n. 1119 del 17 aprile 1964 — successivamente modificato — con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui alla premessa, è revocato.

Art. 2.

La stessa, nella composizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, n. 2211, è costituita come segue:

Presidente:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Bellino dott. Mario, ispettore generale medico;

Corneo dott. Generoso, vice prefetto ispettore, in servizio presso la prefettura di Milano;

Bariatti prof. Raimondo, libero docente in patologia speciale medica chirurgica e propedeutica clinica;

Bussi prof. Livio, docente in Semeiotica medica - Ematologia di Clinica medica e Terapia medica, designato dall'Ordine dei medici di Milano;

Giudici dott. Alfeo, medico condotto titolare in comune di Mulazzano.

Segretario:

Loria dott. Alberto, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori in Milano successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Milano, addì 20 agosto 1966

Il medico provinciale: VEZZOSO

(6811)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.